

CCCXLIX SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1984**

Presidenza del Presidente RAIS
i n d i
del Vicepresidente MEDDE
i n d i
del Presidente RAIS

INDICE

Disegno di legge: "Istituzione del corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione sarda e norme transitorie e di inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale" (139) (Continuazione della discussione):

SABA BENITO	3
CATTE, Assessore della difesa dell'ambiente ..	3
ATZORI VILLIO	5
BERLINGUER	9
CASTELLACCIO	13
MURRU	17

La seduta è aperta alle ore 10 e 20.

MURA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'8 febbraio 1984, che è approvato.

Risposta scritta a interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alla seguente interrogazione:

"Demartis sui sopralluoghi del NAS nei comuni della Sardegna per accertare irregolarità

nelle pubbliche scariche". (746)

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

MURA, *Segretario*:

"Interrogazione Medde, con richiesta di risposta scritta, sul pagamento delle mensilità maturate a favore degli insegnanti di varie discipline". (765)

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione sarda e norme transitorie e di inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale". (139)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge:

"Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza territoriale della Regione sarda e norme transitorie e di inquadramento del relativo personale nel ruolo unico regionale".

Si dia lettura dell'articolo 12:

MURA, *Segretario*:

Art. 12

Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'articolo 37, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazioni di vigilanza forestale e marittima istituite ai sensi dell'articolo 3 è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, che presta servizio nelle stazioni stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MURA, *Segretario*:

Art. 13

In relazione ai particolari obblighi di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale di cui al precedente comma competono le seguenti indennità:

– indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;

– indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;

– indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio;

– indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio.

Le indennità di cui al precedente comma

sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario e non sono computabili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza e delle relative ritenute.

La quota corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare, ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale proposto dalla Giunta regionale.

“L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“In relazione ai particolari obblighi di servizio, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono corrisposti i compensi e le indennità previsti dall'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2.

Al personale appartenente al predetto Corpo con qualifica di “Ispettore forestale e di vigilanza ambientale” e di “Assistente forestale e di vigilanza ambientale” spetta l'indennità per servizi d'istituto nella misura forfettaria mensile, rispettivamente di lire 150.000 e 140.000. Detta indennità spetta al personale medesimo secondo le modalità stabilite nella norma di cui al primo comma” (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione si è discusso se l'articolo 13 dovesse essere una norma che stabilisse solamente i principi da seguire per le retribuzioni integrative dello stipendio del personale del corpo di vigilanza, e che lasciasse a norme particolari di altre leggi o ai contratti la fissazione del *quantum*, o se invece in tale articolo dovesse essere stabilita anche la misura delle varie indennità.

In realtà, la materia di questo articolo era stata assunta a suo tempo dalla legge regionale con cui si era provveduto all'inquadramento; in quella sede, noi avevamo fissato le varie indennità. La Commissione ha ritenuto che, trattandosi di una legge di riforma che non riguarda il contingente e il momentaneo, ma riguarda l'impostazione del corpo sotto l'aspetto giuridico e organizzativo, non si dovesse dar luogo in questa sede alla fissazione del *quantum*, dal momento che ogni quantificazione sarebbe poi soggetta nel tempo a modificazioni. La Commissione ha quindi ritenuto che questa materia fosse da regolamentare nell'ambito della contrattazione triennale prevista dalla 51 e quindi bisognasse rimandare a quella sede la fissazione delle indennità.

Io mi rendo conto che nell'articolo manca un riferimento esplicito alla sede legislativa o amministrativa in cui deve essere fissato il *quantum*, e che quindi il Governo, onorevoli colleghi, potrebbe eccepire che qui si sta fissando l'attribuzione di indennità senza alcun riferimento alla sede in cui il *quantum* di questa indennità sarà determinato. Propongo pertanto di sospendere la discussione di questo articolo per verificare l'opportunità di aggiungere un comma in cui si dica che le indennità saranno determinate in sede di contratto regionale ai sensi della 51.

Ma, a nostro avviso, fissare in legge, come la Giunta propone, per la sua responsabilità amministrativa — e do atto dello scrupolo dimostrato dall'assessore Catte che si è reso conto di questa carenza —, fissare in legge quantitativi, che sono necessariamente legati al momento attuale, rischia di togliere alla legge quella sua fisionomia di legge di principio e di riforma e di imporre in tempi successivi la modifica della legge stessa,

via via che si scoprirà, inevitabilmente, che la cifra fissata è inadeguata.

Quindi io proporrei di aggiungere un comma che dica che la misura dell'indennità di cui al presente articolo è determinata nella sede che noi indicheremo, ad esempio in sede di contrattazione. Io penso che sia opportuno sospendere questo articolo ed esaminare il problema, perché penso che non si debba determinare la quantità in legge.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito, onorevole Saba, che lei chiede di sospendere temporaneamente la discussione sull'articolo 13. Io chiedo alla Giunta se vi sono posizioni contrarie. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Credo sia opportuno sospendere. La ragione di questo emendamento è che il contratto in parte rinvia alla legge; in tutti i casi, e per quanto ne so io, disciplina questa indennità per gli ispettori e non per altre figure.

Forse è opportuna una sospensione per accertare questo e passare ai successivi articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, sospendo temporaneamente l'articolo 13. Passiamo all'articolo 14.

Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Art. 14

Il personale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per sopravvenuto difetto dei requisiti di legge, cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, che restano, peraltro, ferme per l'ipotesi di inidoneità fisica in via

permanente alle mansioni proprie della qualifica rivestita. In tale ultima ipotesi, è altresì disposta la cessazione dell'appartenenza al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevoli colleghi, gli articoli dal 15 al 22 sono stati soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 23.

MURA, *Segretario:*

Norme transitorie, finali
e d'inquadramento del personale

Art. 23

Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale a norma dell'articolo 16, assumendo a termini di riferimento la data di entrata in vigore della presente legge per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse e il 1° gennaio 1979 per la decorrenza dei transiti nelle fasce superiori previsti nel medesimo articolo 90.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- 10 unità per la 5ª fascia funzionale;
- 15 unità per la 4ª fascia funzionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti.

Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario:*

Emendamento modificativo Catta - Piglia-

ru - Casula.

“Al primo comma dell'articolo 23, la frase: ‘nel medesimo articolo 90’, è sostituita con la frase: ‘nel secondo comma del medesimo articolo 90’ ”. (7)

Emendamento soppressivo totale Atzori Villio - Berlinguer - Sechi.

“L'articolo 23 è soppresso”. (18)

Emendamento sostitutivo parziale Saba Benito - Castellaccio - Mura.

“Art. 23 - Al primo comma, le parole ‘a norma dell'articolo 16’, sono sostituite con le parole ‘a norma della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2’ ”. (47)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Per mozione d'ordine. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io suggerirei di rimandare la discussione dell'articolo 23 — senza nessuna pregiudiziale di merito nei confronti di qualunque emendamento, anche soppressivo totale, salvo le posizioni politiche che si manifesteranno — e di discuterlo dopo l'articolo 27 *bis* o 27 *ter*, perché a seconda degli inquadramenti che faremo nella quarta e nella quinta fascia, potremo valutare il numero dei posti e le esigenze eventuali di posti da mettere a concorso interno, sempre per queste fasce. Questo mi sembra opportuno, perché se adesso noi facciamo una valutazione astratta, si possono scontrare legittimamente la tesi della soppressione e quella del mantenimento, mentre questi numeri possono essere eccessivi o giusti a seconda dell'inquadramento che decideremo poi negli articoli 27 e 27 *bis*. Lasciamo quindi che il Consiglio decida in ordine agli inquadramenti, e poi vedremo di valutare, ovviamente secondo le posizioni politiche ed il giudizio di opportunità che ciascuno darà, la congruità dei posti da mettere a concorso interno in base all'articolo 90 della 51. Anche perché

VIII LEGISLATURA

CCCXLIX SEDUTA

16 FEBBRAIO 1984

abbiamo già approvato un articolo che aumenta di 50 i posti di sottufficiale, secondo la proposta della Giunta, ed anche per questo si tratta di verificare in un giudizio complessivo, dopo la discussione dell'articolo 27, se vanno bene queste dieci unità per la quinta fascia e 15 unità per la quarta fascia, o se sia il caso di ridurle o addirittura — come qualcuno sostiene, ma io non anticipo il mio parere — di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Saba non pare alla Presidenza priva di fondamento. Sentiamo comunque il parere dell'onorevole Atzori, che è il primo presentatore dell'emendamento soppressivo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi generalmente su ipotesi che tendano ad operare una riflessione siamo sempre favorevoli; nel caso specifico, però ci pare che si voglia mettere il carro davanti ai buoi, nel senso che o la motivazione che ha dato origine a questo articolo è fondata — e allora vale la pena di discuterne subito — o non è fondata, e allora mi pare ovvio che si debba accettare la nostra ipotesi di soppressione e quindi eventualmente ricercare una concordanza nell'ambito dell'esame dell'articolo 27 *ter*, non foss'altro perché in questo modo rischiamo di sovrapporre articoli su articoli rinviati, creando delle situazioni anomale nella discussione del disegno di legge. Inoltre, io voglio dire all'onorevole Saba (che ieri, garbatamente, ha richiamato il fatto che in genere rispetta quanto i sindacati hanno proposto) che, nel caso specifico, c'è una proposta ben definita del sindacato, confermata in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare quindi che sulla mozione d'ordine non ci sia concordanza in aula e quindi io chiedo all'onorevole Saba se vuole ritirarla.

SABA BENITO (D.C.). Presidente, io penso che proprio discutere questo articolo adesso, sia mettere il carro davanti ai buoi. La nostra era una posizione tecnica, preoccupata di venire in-

contro alle esigenze di una riflessione. Se però la riflessione non si vuole fare e si vuole andare avanti vuol dire che dobbiamo solo decidere se sopprimere o confermare l'articolo. Ma una volta che fosse soppresso — supponiamo che prevalga questa tesi —, si porrebbe una pregiudiziale che impedirebbe di reintrodurlo, qualunque fosse l'esito della riflessione; se invece prevalesse l'altra tesi e lo approvassimo, non lo si potrebbe più ritoccare.

Non stiamo accantonando molti articoli; ne abbiamo accantonato uno solo per venire incontro alla preoccupazione del Gruppo comunista, che diceva di non fissare l'entità delle indennità, ma di rinviarle al contratto; e mi sono fatto parte diligente proprio perché l'Assessore accettasse la sospensione. Non me ne sto facendo un merito.

BERLINGUER (P.C.I.). Stai difendendo il testo della Commissione, non le proposte del Gruppo comunista. Perché dici questo?

SABA BENITO (D.C.). Ma c'è un emendamento della Giunta e anche la Giunta è un interlocutore.

BERLINGUER (P.C.I.). E quindi, in relazione al testo della Giunta, difendevi il testo della Commissione.

SABA BENITO (D.C.). Ma lei sa che la maggioranza normalmente deve anche un particolare riguardo alla Giunta che presenta un emendamento, questa è la logica parlamentare. Se ci fosse una Giunta con la vostra partecipazione, anche voi avreste questa esigenza. Nonostante questo, la maggioranza ha pregato l'assessore di sospendere l'articolo per tenere conto di tutte le posizioni, comprese quelle dell'opposizione. Se si sospendesse un altro articolo non cascherebbe il mondo. Io non riesco a capire questo atteggiamento, non perché non lo ritengo meditato — mi guardo bene dal dare un giudizio di merito —, semplicemente non lo capisco. Da parte nostra, si voleva contribuire alla ricerca di una soluzione più razionale perché, a seconda di quanta gente sistemiamo — scusatemi

questa espressione — in quinta fascia, può darsi che sia eccessivo mettere altri quindici posti a concorso. Certo, se si parte dal presupposto che comunque, qualunque sia la decisione sull'inquadramento, questo articolo vada soppresso, è chiaro che capisco la posizione. E allora discutiamo se sopprimere o meno questo articolo. Ma, d'altra parte, a mio avviso non c'è stata — almeno io non la ricordo, ecco, certamente ciò che ricorda l'onorevole Atzori sarà esatto, tuttavia io non la ricordo — non c'è stata, dicevo, una posizione dei sindacati in ordine alla soppressione di questo articolo. Io non la ricordo e in ogni caso la Commissione ha mantenuto questo articolo.

Onorevole Presidente, noi siamo pronti ad accettare la sua decisione, salvo formalizzare questa cosa. Eravamo preoccupati di mantenere il dialogo, ma poiché la proposta non viene accolta, io ritiro la mia mozione d'ordine. I posti saranno quindici anche nel caso che sia necessario metterne a concorso interno otto, sarà una norma di maggior favore nei confronti del personale, forse eccessiva, sempre che ovviamente la maggioranza abbia i numeri per salvare questo articolo.

PRESIDENTE. Allora, mi pare che l'onorevole Saba abbia ritirato la sua proposta. Ha domandato di parlare l'onorevole Villio Atzori. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole Saba, non è nostro costume insistere su argomenti per i quali si intravede la possibilità di aprire un dialogo e quindi anche di raggiungere una mediazione positiva. Ma, nel caso specifico, evidentemente tale mediazione risulta, se non impossibile certamente eccessivamente laboriosa e tale da non offrire garanzie nell'ambito delle osservazioni che noi abbiamo formulato in Commissione e che ci hanno impegnato per qualche ora in una discussione laboriosa, tesa a chiarire il senso e l'opportunità di questa norma. Costantemente è stata più volte richiamata la necessità di accogliere e rispettare le osservazioni che, in modo argomentato, il sindacato, volta per volta, unitariamente, ci ha esposto nel corso delle audizioni,

e anche successivamente. Ma ancor più mi pare che sia stata confermata, ripetutamente, l'esigenza di garantire la piena osservanza della 51, evitando che abbiano a ripetersi le sanatorie, perché da un po' di tempo a questa parte continua a manifestarsi la tendenza ad andare di sanatoria in sanatoria, cosicché queste sanatorie non si sanano mai, perché rimangono sempre aperte. E la 51, in realtà, quando fu varata e applicata ebbe a intervenire in questo particolare settore operando una sanatoria che a quel momento appariva definitiva, né lasciava presumere che vi fossero delle insolvenze rispetto a casi che fossero stati ignorati nella sanatoria stessa.

Così non è stato, tanto più che nel momento nel quale noi abbiamo analizzato, in contraddittorio con le organizzazioni sindacali, l'articolo 90 della 51 (che testualmente recita, appunto, la sanatoria *una tantum* e precisa sanatoria *una tantum*, il che sta a significare che era chiuso il capitolo della sanatoria), abbiamo ritenuto che si doveva concludere con un principio, che avremmo dovuto difendere con energia. Infatti, aprire il varco di una interpretazione estensiva di una norma che invece è molto rigida, avrebbe determinato, nel prosieguo, ulteriori richieste di sanatorie in fase di rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Operando un'ulteriore rottura del principio stabilito dall'articolo 90, noi andremmo ad introdurre un elemento di tensione tra organizzazioni sindacali ed esecutivo in ordine a procedure che, rispetto ad accordi firmati, rimettono in discussione tutto il testo siglato.

A noi pare che, se si deve procedere attraverso un'articolazione nella quale ognuno possa occupare il posto che gli spetta di diritto per le funzioni che espleta, questo debba avvenire attraverso procedure normali e quindi non privilegiate, perché non possiamo privilegiare una parte del personale. So per esempio che una gran parte di dipendenti regionali in una norma dell'accordo contrattuale sono inclusi in una sanatoria che prevede un margine di anzianità di diciotto anni per il passaggio alla categoria superiore; ci si trova poi di fronte a soggetti i quali diciotto anni non li hanno, ma hanno diciassette anni e undici mesi, pertanto in virtù del fatto

che quell'accordo stabilisce questi tempi, non possono utilizzare questa sanatoria. E allora, perché dobbiamo incrinare una realtà che è stata siglata sul filo del rasojo attraverso la realizzazione di una sanatoria che riapre il discorso anche per questi e quindi determina una procedura nella quale poi si rovesciano tensioni, richieste, rivendicazioni, pressioni che ci inducono ad essere non più coerenti rispetto ai principi?

Noi siamo per la coerenza, e questa coerenza certo comporta anche dei sacrifici, delle penalizzazioni, ma sappiamo che difficilmente è possibile riuscire a determinare un equilibrio tale che possa soddisfare tutte le esigenze in operazioni quali quelle prefigurate dall'articolo 90 e, quindi, di conseguenza ci saranno sempre delle parti che non possono avere piena soddisfazione. Ecco perché noi riconfermiamo il nostro accordo con la giusta osservazione fatta dalle organizzazioni sindacali e ci immedesimiamo nelle preoccupazioni che le organizzazioni sindacali medesime hanno esternato per non lasciare varchi a posizioni che comunque ingenerano confusioni, privilegi, a situazioni che si ripercuotono negativamente nel rapporto tra esecutivo e personale. Abbiamo necessità di essere fermi nei nostri intendimenti e di non determinare nessun disequilibrio rispetto ad una linea che coerentemente dovremmo percorrere. Siamo quindi per l'abrogazione di questo articolo e confermiamo la nostra disponibilità ad una verifica nel rispetto della legge e dei requisiti previsti dalla 51 e in specie dall'articolo 90.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Onorevole Presidente, anche noi siamo per la coerenza e per non creare privilegiati, e subito mi spiego. Qual è la storia di questo articolo 23? La storia di questo articolo nasce dal fatto che, quando fu approvata la 51, nel 1978, questo personale non era ricompreso nella 51 — questo è pacifico —, tant'è che all'inquadramento di questo personale nel ruolo unico regionale noi siamo arrivati con la legge 12 gennaio 1982, numero 2, cioè quattro anni dopo. La 51, per chi stava

prevedendo questa norma transitoria? Stava normando per il personale che allora veniva inquadrato nel ruolo unico regionale e diceva: una volta soltanto per quel personale (non per quello che non veniva inquadrato nella 51), una volta soltanto si può dar luogo a questi concorsi interni, a queste condizioni del titolo, eccetera. Dobbiamo anche dire però che l'articolo 90 è contraddittorio, e sappiamo bene che ci sono proposte di interpretazione autentica per chi non abbia il titolo di studio. Qui però ci rifacciamo all'interpretazione normale del possesso del titolo di studio per il passaggio alle fasce superiori; tant'è che la Giunta regionale, normando due anni dopo il passaggio — perché questa legge in origine riguardava non solo il corpo forestale, ma anche il suo inquadramento nel ruolo unico regionale, tant'è che voi avete visto tutti gli articoli soppressi dalla Commissione in quanto già oggetto della legge che ho appena citato, quella del 1982 —, la Giunta regionale, dicevo, normando appunto l'inquadramento con questo disegno di legge, ha introdotto l'articolo 23 che, come vedete, è praticamente identico a quello che la Commissione ha poi approvato. Perché? Per non fare privilegiati e per coerenza. Nel momento in cui entrano nel ruolo unico regionale e si inseriscono nell'ordinamento della 51, anche questi hanno diritto di avere quella norma transitoria che hanno avuto tutti i dipendenti regionali e di cui non hanno usufruito perché, nel '78, non erano nel ruolo unico regionale.

Quindi coerenza e non privilegi, perché tutti gli altri dipendenti regionali hanno avuto la possibilità di utilizzare l'articolo 90 della 51. Questi sono figliastri? Perché allora non l'abbiamo fatto nell'82? Perché si disse allora che il contratto doveva riguardare solo la parte economica, non quella normativa; dovevamo per il momento fare solo l'inquadramento nel ruolo unico regionale e attribuire al corpo forestale i benefici del contratto che allora si stava discutendo e che, per accordo con i sindacati, era un contratto di natura preminentemente economica, rinviando al contratto che dovremo approvare nei prossimi mesi la parte normativa. Pertanto, questa norma fu stralciata per vederla appunto in

seguito, quando avremmo fatto il corpo di vigilanza.

Ma questo appuntamento è oggi! Allora le domande che ci dobbiamo porre sono: primo, se questi hanno lo stesso diritto — una volta soltanto — di tutto il personale regionale; secondo, se è in coerenza con la 51, che ha normato per il personale regionale, questa norma transitoria dell'articolo 90; terzo, se dobbiamo aspettare un nuovo contratto. Sul primo caso, è evidente che questi hanno gli stessi diritti dei dipendenti regionali, perché non hanno potuto utilizzare le norme della 51 in quanto nel '78 non erano dipendenti regionali. Secondo, è evidente che è coerente con la 51, perché la 51 non voleva soltanto normare per chi c'era in quel momento ma voleva stabilire un principio. E' chiaro che se si aggiungono nuovi dipendenti regionali, a tutti gli effetti già preannunciati dalla stessa 51, quella norma deve essere per equità morale estesa. Terzo, noi proponiamo di approvare questa norma oggi: se nel mese di marzo e nel mese di aprile riusciremo, come io credo fermamente che vogliamo, ad approvare il nuovo contratto, di fronte ad una nuova normativa che possa in qualche modo compensare l'eventuale non applicazione di questo articolo 90, per questi dipendenti, in quella sede potremo revocare questa norma, non attivarla, in quanto rientrando in una diversa logica (sempre che con le organizzazioni sindacali si raggiunga un accordo in tal senso). Siamo a metà febbraio, certamente 15 giorni ci vogliono per l'approvazione e la promulgazione della legge, sempre che l'approviamo e sempre che il Governo per qualsiasi motivo non ce la rinvii, quindi andremo al 15 marzo. Vivaddio, dal 15 marzo al 15 aprile (perché oltre il 15 aprile il Consiglio non potrà lavorare, almeno me lo auguro) non credo che noi, in un mese, riusciremo a fare questi concorsi, nemmeno a bandirli; ci mettiamo quindi al sicuro perché, se per qualsiasi motivo, il contratto non fosse approvato, o se per qualsiasi motivo in quella sede non vedessimo una qualche norma che possa in un certo senso riequilibrare il mancato diritto di questo personale ad usufruire delle norme dell'articolo 90, come ne hanno usufruito tutti gli altri dipendenti regionali, la norma

nel frattempo sarebbe stata approvata. Non riesco a capire perché questa soluzione susciti perplessità alle organizzazioni sindacali; io non ricordo questo e desidererei avere il testo delle osservazioni delle organizzazioni sindacali. Questo mi renderebbe più sereno, culturalmente e politicamente.

L'articolo 90 della 51 fu negoziato con le organizzazioni sindacali, non fu un'operazione clientelare o di parte; non riesco a capire come le organizzazioni sindacali possano essere contrarie a che anche questi 200 o 250 dipendenti regionali sopraggiunti al ruolo unico regionale 4 anni dopo la 51, non possano avere diritto anch'essi, una volta soltanto, a ciò che hanno avuto di diritto tutti i dipendenti regionali. Chi stiamo danneggiando? Anzi, stiamo venendo incontro alle legittime aspettative dei dipendenti e dei lavoratori! Quali interessi stiamo ledendo? Quali equilibri stiamo sconvolgendo? Io non ricordo questa opposizione delle organizzazioni sindacali, la do per sicura dal momento che l'onorevole Atzori la richiama; ma in base a tutti i ragionamenti che ho fatto ad alta voce mi dispiace di dissentire da eventuali pareri diversi delle organizzazioni sindacali, perché so che il personale interessato, giustamente, reclama questa *par condicio*; giustamente il personale interessato richiama gli impegni assunti affinché non ci siano privilegiati, oppure figli e figliastri. Giustamente la Giunta regionale nell'80, in tempi non sospetti, quando presentò il disegno di legge, volle estendere anche a questo personale, nel momento in cui sarebbe stato inserito nel ruolo unico regionale, una norma di cui avevano usufruito gli altri dipendenti regionali.

Ecco, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, perché noi manteniamo la proposta di approvare questa norma dell'articolo 23 con l'emendamento tecnico presentato dalla Giunta e l'altro emendamento tecnico relativo all'articolo 16. Facciamo anche presente, sommessamente, che, se fosse stata accettata la sospensione della discussione dell'articolo, probabilmente noi stessi avremmo proposto, in base all'andamento dell'articolo 27, qualche unità in meno, ma non certamente il principio che questi dipendenti non debbano usufruire dell'articolo 90, come ne han-

no usufruito tutti gli altri dipendenti regionali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MEDDE

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 7 e per esprimere il parere sugli altri, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CATTE (P.R.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. L'emendamento numero 7 era una correzione e si dà per illustrato.

BERLINGUER (P.C.I.). Ma sta illustrando l'emendamento?

PRESIDENTE. Se vuole prendere la parola, aspetti.

BERLINGUER (P.C.I.). Io vorrei intervenire e sto chiedendo se la discussione è chiusa, perché non vorrei parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Se lei chiede di intervenire, ha facoltà di intervenire.

BERLINGUER (P.C.I.). Le sto chiedendo se la discussione è chiusa.

SABA BENITO (D.C.). Sono già stati illustrati gli emendamenti, quindi la discussione è chiusa.

PRESIDENTE. Può parlare per dichiarazione di voto.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Io ho illustrato l'emendamento, la discussione è un'altra cosa.

BERLINGUER (P.C.I.). Dopo l'emendamento di Saba lei ha chiesto il parere della Giunta senza chiedere se c'erano altri interventi.

PRESIDENTE. La discussione non è chiusa. L'onorevole Berlinguer ha chiesto di parlare sull'emendamento numero 7?

BERLINGUER (P.C.I.). Sull'articolo e sull'

emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer.

BERLINGUER (P.C.I.). Molto brevemente, signor Presidente, perché credo siano più che sufficienti le argomentazioni che ha addotto il collega Atzori a sostegno delle ragioni del nostro emendamento. Il collega Saba dice che l'articolo che noi stiamo esaminando, il 23, è nato perché nel 1978, quando venne varata la legge 51, i dipendenti del corpo forestale non erano inquadrati nel ruolo unico regionale e quindi l'articolo 23 della 139 dovrebbe rendere giustizia a questa parte del personale. Ora però io credo che, nel compiere il ruolo nostro istituzionale, che è quello di emanare leggi, noi dobbiamo valutare attentamente quello che stiamo facendo senza farci condizionare da spinte più o meno legittime, e più o meno giustificate. Infatti, se è vero che nel 1978, quando venne emanata la legge n. 51, il personale del corpo forestale non era inquadrato nel ruolo unico regionale, non va dimenticato che qualche anno dopo, nel gennaio dell'82, è stata emanata la legge sull'inquadramento del personale del corpo forestale nel ruolo unico regionale. E bisogna ricordarsi che cosa quella legge prevedeva e che cosa quella legge espressamente diceva. Segnatamente l'ultimo comma dell'articolo 1 dice che lo Stato giuridico ed il trattamento economico di quel personale di cui al primo comma, cioè il personale inquadrato, sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale. Che significato si vuol dare a questa norma emanata dal Consiglio regionale? L'interpretazione che ne dà il collega Saba è che si fece allora una norma rinviando per questioni transitorie ad altra norma, e che quindi non si voleva definitivamente normare lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo unico regionale. Tutta la legge numero 2 - e in particolare il terzo comma dell'art. 3 - definisce le qualifiche e a quale titolo il personale del corpo forestale viene inquadrato nel ruolo unico regionale.

Ma non è questo che io voglio dire. Facendo le leggi, come noi abbiamo il dovere di

fare, bisogna stare molto attenti a quelle che sono le leggi precedenti, e segnatamente noi ci richiamiamo all'articolo 90 della legge 51, che al primo comma dice testualmente: "L'amministrazione regionale è autorizzata a bandire una volta soltanto — *una tantum*, come diceva il collega Atzori —, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediatamente superiore, alla quale sono ammessi i dipendenti di cui al capo 2° e 3° del presente articolo 3" e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano una serie di requisiti. Che cosa significa questo? L'articolo innanzitutto è una norma eccezionale, che venne adottata in quel periodo per tutto il personale regionale, *una tantum*, per consentire la soluzione di determinati problemi interni alla struttura amministrativa regionale. Cosa vuol dire? Che è una norma che venne fatta per quell'occasione, per quel personale che all'epoca era alle dipendenze funzionali nel ruolo unico regionale. L'interpretazione che vuole dare oggi la maggioranza è di una norma di principio, ma perché inserirla allora nelle norme transitorie, onorevole Saba, se tutto il personale che viene inserito nel ruolo unico regionale (oggi quelli del corpo forestale, domani di chissà quali altri enti) deve godere di questi benefici, che invece la legge riservava e voleva riservare esclusivamente a quelli che erano nelle condizioni che dirò fra poco? Norma straordinaria o norma di principio per tutto il personale a venire della Regione? E' questo, onorevole Saba, il nodo che bisogna sciogliere? Perché se è vero che fu, come dice la stessa legge, una norma *una tantum* — anche se sappiamo che purtroppo nel nostro Paese l'*una tantum* poi si risolve sempre in fatti definitivi, per questa e per altre questioni che non attengono alla materia che noi stiamo trattando —, noi che adesso stiamo facendo una legge abbiamo il dovere di rispettare quelle che erano le previsioni di quella norma, le ragioni che l'hanno determinata e non ancorarla a tutta una serie di previsioni legislative successive alla norma stessa; dobbiamo cioè darle un carattere di definitività e non di transitorietà.

Ma poi, onorevole Saba, io pongo anche un altro problema: con la legge 139, secondo questo articolo, dovrebbero scattare delle prov-

videnze per tutto il personale che noi adesso stiamo normando. Però voglio ricordarle, onorevole collega, che l'articolo 90 fa un espresso riferimento che non va dimenticato e cioè che quella norma si applicava al personale, ai dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del titolo 3°. Onorevole Saba, il capo 2° del titolo 3° della 51 prevede tra l'altro il personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, che evidentemente ha già goduto di questa previsione, ha già goduto dello slittamento ex articolo 90. Se noi facessimo questa legge, ripeteremmo a favore di questo personale un ulteriore scivolo!

SABA BENITO (D.C.). Benissimo: basta mettere che questo articolo si applica solamente...

BERLINGUER (P.C.I.). Non è un problema di basta mettere, onorevole Saba, o aggiustare pasticciacci o no. Il problema...

SABA BENITO (D.C.). Non stiamo facendo pasticci, stiamo cercando di fare una norma.

BERLINGUER (P.C.I.). E allora il problema è uno solo, onorevole Saba, e glielo pongo in termini interrogativi. Io non discuto se abbiamo dei diritti, se siano legittimi o meno i diritti, perché quando mi appresto nella mia attività di consigliere regionale a fare una legge, cerco sempre di spogliarmi di quello spirito particolare che invece lei ha affermato che dovrebbe avere sempre ogni consigliere, cioè di guardare ai problemi umani sotto un riflesso di carità (forse l'espressione è eccessiva). Io credo che noi dobbiamo fare leggi coerenti, dobbiamo interpretare qual era lo spirito dell'articolo 90.

SABA BENITO (D.C.). Le leggi sono fatte per gli uomini.

BERLINGUER (P.C.I.). Sono fatte dagli uomini e per gli uomini, però bisogna evitare che vengano inquinate dai pasticci degli uomini, onorevole Saba. La norma aveva carattere specifico, era una norma transitoria per sanare una condizione particolare in quel particolare momento e,

come norma transitoria, cessava di avere effetto — lo dice la stessa parola — esaurite le sue funzioni. Ma voi ne state facendo una norma definitiva! Non aveva senso inserire una previsione di quel genere.

Dicevo, signor Presidente, e mi avvio a concludere, che le leggi vanno interpretate per quella che è la loro *ratio*; allora si fece una norma, definendola transitoria, prevedendo un'*una tantum*. Mi vuol dire, onorevole Saba, con quale criterio possiamo applicare l'articolo 90, adesso, se fa riferimento a particolari condizioni ancorate alla data di entrata in vigore della legge 51? Se erano ammessi a fare quel concorso interno *una tantum* quei dipendenti che si trovavano in condizioni particolari alla data di entrata in vigore della 51, perché deve essere sempre valido questo principio? Sono sempre quelle le condizioni per le quali si può fare questo concorso interno o devono essere altre? La realtà è che quella norma era veramente transitoria, legata ad un particolare momento contingente. Voi volete farne una norma definitiva: ora per il personale del corpo forestale, domani per chissà chi altro. Ma allora che senso ha che fosse in quel momento una norma transitoria? Era molto più semplice inserirla tra le norme di principio del titolo primo della 51 anziché fare, come si è voluto fare allora, una norma particolare per un momento particolare. Per questo noi insistiamo perché venga accolto il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 18 e accoglie il numero 47.

BERLINGUER (P.C.I.). Ci sono sfuggite le argomentazioni, onorevole Assessore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'em-

damento numero 18. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MURA, *Segretario*:

Art. 24

L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al corpo forestale e di vigilanza ambientale, i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Gli articoli 25 e 26 sono soppressi.
Si dia lettura dell'articolo 27.

MURA, *Segretario*:

Art. 27

In sede di prima applicazione della presente legge, è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti del Corpo medesimo come determinati ai sensi del secondo comma dell'articolo 4, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51:

a) gli esperti in scienze agrarie e forestali, provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18;

b) gli esperti in scienze agrarie e forestali, provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25;

b/bis) il personale della quinta fascia funzionale in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e presso l'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, provenienti dal ruolo tecnico e dal ruolo tecnico-amministrativo;

b/ter) i capi guardia-caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;

c) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18;

d) i guardia-caccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione Sarda;

e) i capi guardia giurata e le guardie giurate, provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 maggio 1968, n. 25.

Contestualmente all'assegnazione di cui al precedente comma, ferma restando la qualifica attribuita al personale indicato alla lettera c) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, al restante personale sono attribuite le

seguenti qualifiche come in appresso:

– Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lettere a) e b);

– Assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lettera b/bis) ed al personale indicato alla lettera b/ter) limitatamente a quello in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;

– Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai capi guardia-caccia non in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ed ai capi guardia giurata;

– Guardia forestale e di vigilanza ambientale, ai guardia-caccia ed alle guardie giurate.

Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna sono costituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al secondo comma dell'articolo 4, rispettivamente, con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale nonché di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.

PRESIDENTE. All'articolo 27 sono stati presentati due emendamenti, sostitutivi parziali. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Saba Benito - Mura - Becciu - Mulas - Castellaccio.

“Il secondo comma dell'art. 27 è così sostituito:

‘Contestualmente all'assegnazione di cui al precedente comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti qualifiche come in appresso:

– Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alle lettere a) e b);

– Assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lettera b/bis ed al personale indicato alla lettera b/ter limita-

tamente a quello in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, nonché ai sottufficiali di cui al punto c) inclusi nella graduatoria unica regionale degli idonei ai posti della V fascia funzionale del ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42;

– Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale ai sottufficiali forestali indicati alla lettera c) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardia caccia non in possesso del titolo di studio di scuola media superiore e ai capi guardia giurata;

– Guardia forestale e di vigilanza ambientale alle guardie forestali indicate alla lettera c) ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardia caccia e alle guardie giurate.

Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al secondo comma dell'articolo 4, rispettivamente con le qualifiche di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale, nonché di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale' ”. (27)

Emendamento sostitutivo parziale Pili - Meru Salvatorangelo - Demartis.

“Il secondo alinea del secondo comma dell'art. 27 è così sostituito:

‘Assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lettera b/bis) ed al personale indicato alla lettera b/ter) limitatamente a quello in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o con almeno 10 anni di effettivo servizio prestato con la specifica qualifica di Capo Guardiacaccia, cui abbia acceduto con regolare concorso per titoli ed esami, nonché ai sottufficiali di cui al punto c) inclusi nella graduatoria unica regionale degli idonei ai

posti della V fascia funzionale del ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42' ”. (33)

CASTELLACCIO (P.S.I.). Se ha finito di leggere gli emendamenti, chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per mozione d'ordine ha facoltà di parlare l'onorevole Castellaccio.

CASTELLACCIO (P.S.I.). Siccome gli emendamenti, presentati anche da membri del mio gruppo, sollevano questioni di carattere giuridico ed economico, che coinvolgono alcuni aspetti della “51”, e siccome questi problemi si presentano delicatissimi anche nei rapporti tra le fasce e tra le categorie che vengono inquadrate nelle fasce, chiedo che si sospenda l'esame di questo articolo, perché di fatto non si può andare avanti. Anche l'onorevole Pili, che è uno dei firmatari, chiede una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Vorrei che lei mi precisasse se intende chiedere una sospensiva.

CASTELLACCIO (P.S.I.). Chiedo una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la sospensione si considera concessa.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 35, viene ripresa alle ore 12 e 20).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Gli emendamenti numero 27 e 33 possono essere illustrati dai rispettivi presentatori. Per illustrare l'emendamento 27 ha facoltà di parlare l'onorevole Benito Saba.

SABA BENITO (D.C.). Solo per dire che questo emendamento è stato presentato perché la Commissione, nella sua maggioranza, aveva ritenuto di poter trattare i sottufficiali col diploma (e quindi aventi titolo di studio per la 5ª fascia) in termini molto migliori di quelli

che questo emendamento comporta. Siamo davanti ad un paradosso, perché con l'articolo 23 questi sottufficiali con titolo di studio di diploma, avrebbero fatto il concorso interno per i posti di 5ª fascia e avrebbero avuto un'anzianità nella 5ª fascia addirittura di 5 anni.

Gli interessati, invece, hanno detto grazie a ciò che aveva previsto la Commissione però, hanno detto, rinunciavano all'anzianità di 5 anni che sarebbe venuta loro da questo concorso e hanno chiesto di essere trattati come quelli che la Commissione aveva già inquadrato nella 5ª fascia (cioè come i capo guardiacaccia con titolo di studio). Quindi è una soluzione paradossalmente inferiore a quella che la Commissione aveva deciso.

D'altra parte, è anche comprensibile che del personale che è già stabilizzato nella sua carriera; che non intende fare ulteriori concorsi; che peraltro ha diritto, in base al titolo di studio, ad essere inquadrato nella fascia di appartenenza del suo titolo, avendo già fatto recentemente il concorso della 285 ed essendo stato incluso nella graduatoria degli idonei alla 5ª fascia, in base ad un decreto dell'Assessore al personale; avendo peraltro i capo guardiacaccia con titolo di studio avuto già con l'articolo 27 l'inquadramento alla 5ª fascia (per volontà della Commissione, ovviamente come proposta), per tutti questi motivi, è comprensibile che questo personale abbia detto: noi vogliamo essere trattati né più né meno come queste persone, non chiediamo di più, anche se ci rendiamo conto che, utilizzando l'articolo 23, avremmo potuto accedere alla 5ª fascia, acquisendo una anzianità di 4 o 5 anni mediante il concorso interno.

Ecco perché avevo poc'anzi proposto di spostare a questo punto l'articolo 23, perché in base alla decisione del Consiglio su questo articolo avremmo potuto ridurre anche i posti da mettere a concorso in base all'articolo 23. In ogni caso, noi proponiamo di accogliere questa istanza, legittima, che anzi onestamente è peggiorativa, ma è la categoria che dice: noi di concorso interno ne abbiamo fatto anche uno l'altro giorno, non vogliamo ulteriormente appesantire la situazione dell'articolo 23 o dell'articolo 90 e quindi chiediamo, semplicemen-

te, di avere lo stesso diritto dei capo guardiacaccia inquadrati nella 5ª fascia funzionale.

Prendiamo ovviamente atto della sensibilità di questi dipendenti, che avrebbero potuto puntare allo stesso inquadramento attraverso il concorso di cui all'articolo 23 e all'articolo 90, acquisendo una anzianità di almeno cinque anni, come dice il testo dell'articolo 23 già approvato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 23 può essere illustrato da uno dei presentatori.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, lei deve anche lasciare il tempo di prendere visione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, noi non possiamo attendere che lei si aggiorni sul contenuto degli emendamenti.

Se nessuno intende illustrarlo, si dà per illustrato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevole colleghi, qui si ripropone il problema affrontato nel precedente articolo in termini assai più gravi. In verità quando andremo a rileggerlo questo disegno di legge, troveremo articoli che sono contraddittori con altri articoli, troveremo un affastellamento di indirizzi e di decisioni che contrastano con i criteri che normalmente abbiamo seguito nel passato nell'affrontare legislazione che riguardasse il personale. Già abbiamo commesso un arbitrio quando abbiamo esteso l'applicazione dell'articolo 90 della legge 51, contro un'esplicita affermazione che vincolava quell'applicazione esclusivamente *una tantum*, quindi *ad hoc* per quella specifica contingenza; ora introduciamo un ulteriore aggravamento, perché quando si propone che i sottufficiali di cui al punto c) passino in quinta fascia, si vuole ignorare che già questi hanno beneficiato della 285 ed in base ad essa già hanno avuto un avanzamento rispetto ad altre categorie, le quali per beneficiare dello stesso inquadramento hanno dovuto attendere diversi anni.

Ma, quasi non bastasse, a questo beneficio se ne aggiunge un altro, che permette ad essi di avanzare in un'altra fascia, di fatto occupando dei posti in organico e quindi vincolando quei posti e sottraendoli ad altri dipendenti, i quali matureranno il diritto successivamente e non potranno quindi essere promossi perché nell'organico non ci saranno più posti. Ingiustizia dopo ingiustizia! E il collega Saba ritiene di argomentare che tutta la sua iniziativa è protesa invece a raggiungere scopi di giustizia, a risolvere casi umani, a determinare un indirizzo entro il quale si colloca il riconoscimento di fatto di determinati diritti (tra virgolette).

Io credo che stiamo sovvertendo (e ce ne renderemo conto al momento nel quale faremo i conti con i contenuti di questo disegno di legge), stiamo sovvertendo tutti i criteri e tutte le informazioni cui nel passato ci siamo adeguati e ci siamo vincolati, proprio per evitare di creare presupposti entro i quali poi potessero determinarsi o affastellarsi le ingiustizie e le pregiudiziali; e adesso stiamo assumendo dei criteri che tendono a favorire parzialmente gruppi di lavoratori a danno di altri. E questa viene identificata come una posizione di giustizia!

Noi riteniamo che, anche se avessimo speso la trattazione dell'articolo precedente e fossimo quindi andati a fare una verifica comune su quanto viene previsto per l'articolo 27 e per gli altri susseguenti, ne avremmo tratto la conclusione che stiamo aggravando ulteriormente la situazione, in quanto appare abbastanza esplicita una scelta operata dalla maggioranza, soprattutto dalla Democrazia Cristiana che, per intero, se ne sta assumendo la responsabilità. Direi anzi che quasi sembra sia stato dato in appalto al collega Saba, questo disegno di legge, tanto ne è con calore e con impegno il sostenitore per tutte quelle modifiche e per tutti quegli emendamenti che vengono proposti, forse alla ricerca di fortune elettorali, forse alla ricerca dei pochi voti che possono servire a coprire le lacune...

SABA BENITO (D.C.). Non personalizzare, abbi il buon gusto di non personalizzare.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). ... verificate nel

conteggio. Ma io credo che non sia possibile che gli articoli di un disegno di legge siano improntati alla difesa di interessi personali o, peggio, di interessi elettoralistici che sono lo specchio per le allodole; perché non c'è dubbio che un criterio di questo tipo non solo avvilisce l'istituzione Consiglio regionale, ma crea presupposti le cui conseguenze noi pagheremo e pagheranno coloro i quali ci succederanno in questa sala, i quali si vedranno compromessi dall'apertura o dalla rottura di equilibri e di questioni di principio che nel passato, quando si discuteva senza essere alle soglie del rinnovo del Consiglio regionale, non solo erano più ponderate e più equilibrate, ma erano anche il frutto di una mediazione e di un accordo nel rispetto dei principi che abbiamo sostenuto in quest'aula in altre circostanze con incisività assai maggiore di quanto invece non si sia verificato in questa circostanza. Io credo che la responsabilità che ci si assume nell'aprire questi varchi e nel pretendere che altre categorie di lavoratori siano sorde a queste possibilità e quindi rinuncino ad operare sul terreno di un'estensione dell'applicazione di tali privilegi, mi pare che possa senz'altro sottolinearsi che è un'illusione. Penso ai dipendenti dell'ERSAT; abbiamo approvato da tempo abbastanza limitato questa legge, abbiamo passato quel personale nel ruolo unico regionale, bene, anche questa categoria che non beneficiò nel passato dell'articolo 90, siccome l'abbiamo fatto passare in questa legge, quali motivazioni noi utilizzeremo per impedire che le stesse agevolazioni possano essere estese anche a questa categoria e agli altri enti che eventualmente nel corso della prossima legislatura potremmo rivedere? Penso, per esempio, al disegno di legge che estende il trattamento della 51 ai dipendenti dell'Ente Flumendosa, che dovrà venire in aula nella prossima tornata: vi voglio vedere sostenere che per quei lavoratori non possa essere fatta l'eccezione! Quando si apre un varco, quando si apre il rubinetto l'acqua scorre e quindi travolge tutti i principi.

Ecco perché noi eravamo convinti assertori e sostenitori dell'opportunità di abrogare quell'articolo e di intravedere quindi un'elaborazione di proposta che intanto fosse rispettosa

di quanto in Commissione avevamo, con fatica e con laboriosità, ricercato, arrivando ad elaborare delle proposte che erano frutto di una ricerca e di una mediazione tra le componenti politiche partecipanti al dibattito e che, pur non sposando l'una o l'altra tesi, avevano trovato il modo di concludere l'articolazione sulla base di una mediazione, quale normalmente si è cercato di ritrovare anche in altre circostanze. Ma l'irrigidimento, l'atteggiamento che noi abbiamo constatato all'inizio della discussione di questo disegno di legge, ci sorprende, perché abbiamo anche, con uno sforzo personale e dello stesso gruppo, cercato di attenuare e di trovare modo, comunque, di superare delle asperità che pure sono presenti nell'articolato per rendere più celere il cammino, per evitare che ci fossero dei ritardi circa la definizione di questo disegno di legge.

Ma ci siamo trovati per un verso di fronte a rilievi secondo i quali vi era il tentativo del Gruppo comunista di fare ostracismo al disegno di legge e per altra parte, invece, abbiamo verificato che se di ostracismo si doveva parlare questo era nella lungaggine degli interventi dell'onorevole Saba che, attraverso dissertazioni, attraverso interventi che nella durata hanno superato certamente diversi altri interventi, ha rappresentato la volontà di cercare il pelo nell'uovo per creare delle tensioni e, comunque, per determinare il blocco della discussione del disegno di legge, così come è avvenuto sia per il titolo sia per gli articoli uno e due.

Quindi credo che a questo punto ci si debba assumere piena responsabilità da parte del gruppo della maggioranza che segue con molto distacco la discussione di questo disegno di legge; anche assessori che hanno molta pertinenza sul problema, come l'assessore Pigliaru, non li abbiamo visti in aula da almeno quattro sedute, e certamente è manifesta una tensione e una situazione nella quale non sembra essere univoca la posizione della maggioranza. D'altro canto, questa verifica l'abbiamo fatta nella votazione sull'articolo 8, laddove la maggioranza si è spaccata clamorosamente con diciotto franchi tiratori, con la dimostrazione, quindi, che questo è un disegno di legge che non rappresenta in

modo assoluto la ricerca di un indirizzo che sia consono agli obiettivi che ci prefiggiamo, cioè di dare un servizio al territorio che corrisponda alle attese, ma è un affastellamento di proposte, di individuazioni, che nulla hanno a che fare con l'organicità che invece si richiede a questo disegno di legge.

D'altro canto, vi sono anche affermazioni fatte secondo le quali su determinati argomenti vi è non dico l'ignoranza, comunque la disinformazione, e quindi si accettano così come sono perché non c'è tempo per approfondire e per informarsi. Da questa affermazione che cosa se ne deduce? Se ne deduce l'esitazione di un disegno di legge che manifesta carenze, che manifesta disequilibri e contraddizioni tra articolo e articolo e diventerà un disegno di legge che nella sua esitazione complessiva sarà farraginoso, determinerà contenzioso, determinerà una situazione che certamente non potrà essere inviata all'assessore che dovrà gestirla.

Ecco, quindi, perché noi riteniamo che ancora ci siano margini per trovare un minimo di convergenza, ci siano ancora margini se ci si convince che in questo senso si possa trovare un accordo che superi l'indirizzo teso a creare lacerazioni, rotture di principio che saranno dilaganti sul piano complessivo della legislazione regionale attuale e di quella futura. Se su questo terreno c'è un minimo di convinzione, un minimo di coscienza, di senso di responsabilità, io credo che in questo senso dovrebbe esserci disponibilità, tanto più che norme di questo tipo, quali quelle previste nell'emendamento numero 27, indubbiamente determineranno anche sul piano finanziario, cioè nella parte finanziaria, contraddizioni che ci imporranno di rivedere la parte finanziaria stessa, perché non corrisponderà più né l'intera somma che è prevista per coprire gli oneri, né il modo attraverso cui essa stessa è recepita.

Ecco, quindi, perché a nostro avviso vi deve essere un minimo di disponibilità, perché se questa tensione che in modo artificioso si è determinata in quest'aula, con l'intransigenza manifestata dal collega Saba, che credo parli a nome della maggioranza, se questa intransigenza si conferma, è chiarissimo che le

risposte non potranno che essere conseguenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, io chiedo scusa se, anche senza profonde intenzioni, sono costretto, per il ruolo che dobbiamo svolgere nel Consiglio regionale, ad intervenire per ribadire, per far notare, per sforzarmi di convincere i colleghi che questa legge è tutta da rivedere ed è tutta da rifare.

Nel discorso nostro iniziale, allorquando abbiamo discusso la relazione, l'introduzione, quando siamo intervenuti nella discussione generale, unitamente al collega Offeddu, abbiamo sottolineato l'esigenza di rivedere la legge in Commissione. Su queste nostre iniziali osservazioni pian piano ci stanno arrivando anche gli altri e ci stanno arrivando con dei discorsi che non dico siano uguali a quelli che abbiamo pronunciato noi, ma che nel corso della discussione ci si stanno avvicinando di molto.

Apro una parentesi, per chi ha il dovere della leale e corretta informazione nei confronti dell'opinione pubblica, e mi riferisco alla stampa: il Movimento sociale italiano non ha fatto discorsi ostruzionistici, perché l'opinione pubblica deve essere informata con la stessa correttezza e lealtà con la quale si opera anche professionalmente. Perché se i nostri sono discorsi ostruzionistici, vivaddio, che cosa sono i discorsi dei colleghi comunisti, che oggi hanno occupato tutta la mattina facendo osservazioni che in parte sono logiche e che pur tuttavia devono servire come contributo positivo alla discussione? Allora, cari colleghi della stampa, cerchiamo di essere leali e non di disinformare l'opinione pubblica su un certo tipo di attività che deve essere invece nobilitata, se mi è consentita un'osservazione in questo senso, perché noi stiamo portando dei contributi saggi per cercare di correggere le storture di questa legge.

Chiusa la parentesi (doverosa, d'altro canto), fatta con tutta lealtà e con tutta correttezza, ritorniamo sul discorso. Siamo attenti, perché qua si ribadisce continuamente il discorso dell'articolo 90 della 51: bene, non si dimentichi

chi che noi abbiamo sempre detto che è la 51 che va rivista, che è la 51 che è distorta, proprio in quell'articolo 90 che, anziché essere finalizzato solo ed esclusivamente alla Regione (e quindi alla regionalizzazione del personale coinvolto *in primis* e in modo coerente nell'attività specifica della Regione), è un articolo che ha aperto un varco, come è stato detto, ribadendo un nostro vecchio concetto. Cari amici, io l'ho rilevato anche poc'anzi, suggerendo alla Giunta che le osservazioni fatte dall'oratore che mi ha preceduto sono giuste, anche se non le condivido, perché sono strumentali e finalizzate all'intendiamoci e all'andiamo avanti secondo la solita logica. Non è che l'oratore si sia opposto alla distorsione dell'articolo 90 della 51; in fine di discorso ha detto che c'è ancora spazio, c'è ancora tempo per intendersi ed andare avanti, contraddicendosi quindi, non essendo coerente con i fini della correttezza ai fini istituzionali della legge stessa. C'è tempo ancora per accordarsi e quindi spartire la lottizzazione, così come è stato fatto per l'articolo 8!

Io queste osservazioni le faccio perché dico che c'è ancora tempo, cari colleghi di tutte le parti politiche, per sospendere la discussione di questo disegno di legge e riportarlo in Commissione; perché non è assolutamente possibile che ci si adagi ancora sulle storture della 51, dirò di più, sulle storture della legge che ha istituito il ruolo unico regionale. Ci siamo dimenticati che quando, discutendo quel disegno di legge, abbiamo fatto le osservazioni che adesso ci vengono da un'altra parte politica, vi ci siete adagiati, perché vi era convenienza anche per voi? Altro che porta, portone e varco! Avete aperto una voragine, perché col ruolo unico regionale avete intruppato non solo quelli che dovevano essere regionalizzati, ma anche quelli che non sono propriamente della Regione, li avete fatti a reggimenti, li avete inseriti. E si reclamizza (giustamente, ormai): la voragine c'è, mettiamoci dentro tutti! E quando discuteremo il disegno di legge sul personale del Flumendosa (ma io dico di più, quando discuteremo di tutti gli enti che nasceranno e che avranno diritto di accampare, proprio in virtù della distorsione dell'articolo 90 della 51, il diritto di essere assimilati)

non potremo dire più nulla. Allora il discorso è: saremo tutti regionalizzati, così come abbiamo uno stato di pensionati fasulli in virtù della disonestà politica dei parlamentari e dei direttori dell'INPS? Perché è vero tutto questo, perché le pensioni concesse (è una parentesi che ha molta similitudine con il concetto di questo tipo di regionalizzazione) le stanno revocando oggi...

DEMARTIS (D.C.). Proprio tu che lavori all'INPS dici queste cose?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Certo che dico queste cose! Le ho fatte notare nelle sedi molto, ma molto più responsabili di queste, senza avere avuto osservazione da parte di chicchessia. Sta tranquillo, Demartis, so quello che dico!

Allora il discorso è che il problema si pone a posteriori, quando ormai la frittata è fatta, quando ormai la pentola è sfasciata e non si possono recuperare neanche i cocci. Come si è fatto per la Previdenza sociale, così si sta facendo per la Regione: tutti dentro! Bene, quale sarà la finalità? Che non avremo più un personale adatto, un personale ben finalizzato che in virtù di competenze specifiche e quindi anche di un *animus* tutto particolare svolga quel ruolo che quell'ente dovrebbe svolgere, così come il corpo forestale svolge.

E andiamo piano piano. Io ho fatto una premessa, anche se lunga, per cercare di chiarire quale è il concetto della nostra opposizione, non alla regionalizzazione del corpo forestale, perché in virtù di questo tipo di autonomia (tutta vostra, non certamente mia) è logico che a un certo punto gli enti strumentali operino in virtù di determinate esigenze dell'istituto autonomistico della Sardegna. Benissimo, quindi, si doveva regionalizzare questo corpo forestale, però — se non vado errato, anche se non sono stato ad operare continuativamente in Commissione, perché è di competenza non mia ma del collega Offeddu — io dico che il principio informatore della costituzione del corpo forestale della Sardegna era ben diverso da quello che stiamo vedendo oggi. Così quando c'è stata la sospensiva, non della mia parte politica, vi era un coro di colleghi di diversa estrazione politica che hanno

confermato quello che noi abbiamo detto: ormai non è più una legge fatta per il corpo forestale, perché impropriamente, nel corpo forestale, stanno legittimando e istituzionalizzando anche elementi che non hanno nulla a che fare con il principio informatore del corpo unico forestale.

E non sto difendendo categorie, ma sto difendendo un principio che deve essere tenuto presente e che ci trova molto, ma molto differenti dalla posizione istituzionale del Partito comunista; un principio che deve portare ad una funzione precisa, specifica, con personale qualificato, responsabilizzato, invogliato a svolgere quel preciso ruolo. Bene, non ci si meravigli se proprio noi, di questa parte politica, che abbiamo sostenuto rigidamente osservazioni ed opposizioni a questo tipo di legge, non meravigli nessuno se proprio noi andiamo dicendo che questi lavoratori, che questi operatori previsti dall'articolo 27, se ci sono entrati gli altri, perché non devono entrare anche questi nel ruolo unico regionale? Perché non ci devono entrare anche questi, secondo le previsioni dell'articolo 90 della legge 51? Le regole del giuoco sono queste, e noi, in virtù di un principio di opposizione rigidissima, dovremmo far torto ai lavoratori che non hanno colpa di questa legge distorta, di questa legge affaristica, perché si tratta di un ennesimo affare, come è stato un ennesimo affare il ruolo unico regionale e quello della legge 51? E ne ripareremo quando discuteremo il contratto: mi sono riproposto di fermarmi due giorni in Consiglio per dimostrarvi come è una legge distorta. Altro che ristrutturazione della Regione! E' questa la ristrutturazione della Regione? La 51, questo prevedeva nella sua concezione iniziale? Lo rivedremo.

Non si meravigli quindi nessuno del nostro contributo, che può essere anche errato secondo la vostra logica ma non secondo i nostri sani principi; non si meravigli nessuno se noi diciamo sì al personale previsto nell'articolo 27. Diciamo sì però a malincuore, cari amici del ruolo tecnico, cari amici di determinate funzioni e ruoli amministrativi, cari amici che fate parte di una determinata fascia prevista nell'Azienda demaniale! Cari amici, parliamoci chiaramente, da la-

VIII LEGISLATURA

CCCXLIX SEDUTA

16 FEBBRAIO 1984

voratore a lavoratori: voi siete dei discriminatori, quando prospettate l'esigenza — giustissima — di passare nel ruolo unico regionale. Però, però, però, non dimenticate che vi sono compresi tutti i lavoratori dell'Azienda foreste demaniali, e per quale ragione i lavoratori salariati...

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la presidenza è da questa, non da quella parte.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Chiedo scusa, mi sono rivolto ai colleghi che hanno parlato svolgendo determinate tesi, quindi volevo colloquiare così come hanno voluto colloquiare loro con la nostra parte politica. E' questione, mi scusi, Presidente, di foga nell'oratoria allorquando si discutono problemi che si sentono soprattutto...

PRESIDENTE. Mi rendo conto. Non costituisce reato, comunque.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ci mancherebbe altro, Presidente. Sono problemi che ad un certo punto, ecco, discutendo con una certa competenza, ci portano a guardare negli occhi anche gli avversari, per vedere se c'è l'assenso o il dissenso, in modo da regolarci anche nella discussione.

E allora io dicevo, Presidente, che non è concepibile che si regionalizzi solo una parte dell'ente demaniale, cioè una classe privilegiata. E qui potrei abbondare in aggettivazioni, potrei abbondare in osservazioni, potrei dire che si tratta di una parte interessata al galoppinaggio elettorale, tanto per essere molto chiari, molto più espliciti di quanto lo sia stato il collega che mi ha preceduto. Perché di galoppinaggio elettorale, grazie a Dio, conoscono ben altri fini loro di quella parte politica e di quella parte sindacale...

(Interruzione dell'onorevole Puddu).

Lasciamo stare, assolutamente non mi tocca, né personalmente né come organizzazione sindacale e politica. Stai tranquillo, il discorso è ben diverso. Andatele a cercare altrove queste finalità, non rientrano nei nostri principi, nella

nostra educazione politica e sindacale, soprattutto. Abbiate pazienza, rispondo a dovere ad un'osservazione che assolutamente non può essere fatta a noi. Fate a meno di farle a noi, queste osservazioni, non ci toccano!

E allora, ecco, tornando al personale di quell'ente, perché, per esempio, non avete sollecitato un inserimento nel ruolo unico regionale anche dei braccianti agricoli, che partecipano direttamente all'attività prevista da questa legge (spegnimento degli incendi, sorveglianza, osservazioni anche sotto l'aspetto tecnico)... Chiedo scusa, Presidente, neanche uno, dico uno, dei componenti della Giunta, i banchi sono vuoti.

MURA (D.C.). C'è l'assessore.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Dov'è l'assessore?

MURA (D.C.). E' lì.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Quello è il posto dell'assessore? Il Presidente poco fa mi ha richiamato dicendomi: "Senta, onorevole Murru, lei deve rivolgersi alla Presidenza", solo perché io, ecco, guardavo dalla parte laterale del Presidente. Ma adesso l'assessore non c'è... Ah, ecco, è arrivato, è arrivato.

E allora, assessore, è un'osservazione che io faccio soprattutto a coloro che sono tutti rivolti sotto l'aspetto sociale ai lavoratori; lei, assessore, è di un partito che si definisce di sinistra, anche se poi sappiamo perfettamente che, facendo capo a determinati elementi della massoneria, proprio di sinistra mi pare che non possa definirsi, ecco... Queste osservazioni, dicevo, le faccio per chiederle...

VOCE. Ci sono anche massoni di sinistra.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sono anche di sinistra i massoni? Ecco, questo non lo sapevo. Va bene, conosciamo anche la seconda lista della P2, dove ci sono anche amici che non sono nominabili in questa sede. Altro discorso...

(Interruzione dell'onorevole Catte).

Certo, certo, è pertinente, perché voi che siete rivolti socialmente all'ambiente dei lavoratori, parliamoci chiaramente...

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la prego di non cogliere le interruzioni.

MULEDDA (P.C.I.). Non autointerrompetti, vai avanti!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Volevo dirle, assessore, ecco, mi vuole spiegare quale è la logica che ha presieduto alla regionalizzazione di una parte del personale, cioè gli amministrativi, i tecnici, ai quali poi si concede anche, stando agli emendamenti, l'esonero dal dare determinati concorsi per essere regionalizzati, per poter passare da una categoria ad un'altra? Va benissimo, possono avere anche ragione, perché loro dicono, e giustamente, a quelli sì, a noi no...

CATTE (P.R.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. E non hanno ragione?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sotto questo aspetto hanno ragione; non hanno ragione, ecco, sotto il principio informatore, cioè istituzionalmente. Ma sotto questo aspetto hanno ragione, perché debbono passare con gli stessi requisiti con i quali sono passati gli altri previsti dall'art. 90 della 51 e dalle successive leggi che hanno consentito questo intrupamento nel ruolo unico regionale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAIS.

(Segue MURRU). Ma mi vuole spiegare, assessore, perché i braccianti, che svolgono un'attività forse più duratura, più responsabile, più continuativa, che sono considerati salariati fissi e operano per l'azienda demaniale la bellezza di 312 giornate l'anno, perché questi non vengono passati? Allora il discorso torna: noi dicevamo, assessore, che il corpo forestale — così come lo state concependo — deve avere soltanto una funzione ad un certo livello di operatori, deve essere strumentalizzato in modo diverso e tutti gli altri enti (compresa l'azienda demaniale) dove-

vano essere enti strumentali a disposizione del corpo forestale, per attivizzarsi nella sorveglianza e nell'operatività, per tranquillizzare gli operatori della campagna. Io gradirei una risposta logica a questa discriminazione, assessore, perché non è assolutamente concepibile che vi siano passati lavoratori che non avevano niente a che fare con il lavoro nella Regione, quando invece si stanno discriminando tutti i braccianti, tutti quelli che operano per la Regione in territori demaniali della Regione. State attenti! Passiamo soltanto i tecnici, quelli che fanno parte soltanto di una certa *élite*? Non è sindacalismo questo, abbiate pazienza! Questo è, nel senso più volgare, impropriamente volgare, un certo tipo di corporativismo settoriale.

Io vi sto ponendo la questione, poi presentateli voi gli emendamenti, perché se li presentassimo noi, per faziosità politica, siccome saremmo del M.S.I., li bocchiereste, anche se logici. Perché andate avanti a colpi di maggioranza, non a colpi di logica, non a colpi di correttezza, non a colpi di giustizia in questo Consiglio regionale. Ecco perché va a rotoli la Regione, perché è una Regione infarcita di porcherie di questo genere, compresa questa legge che state varando. E ditemi di no! Ditemi se siamo andati bene da otto legislature a questa parte, nella Sardegna. E ditemi di no! Se c'è qualche cittadino sardo non intruppato, non interessato per fini ben diversi dallo sviluppo della Sardegna... E ditemi di no! Se c'è qualcuno che è contento di questa vostra gestione dell'autonomia e della Sardegna... Stiamo zitti, per cortesia, state zitti voi...

(Interruzioni).

State zitti soprattutto voi del Partito comunista, per favore, state zitti perché ce n'è anche per voi. Non un rosario per voi, per voi ci sono volumi grossi così, con documentazioni che non finiscono più, comprese certe strumentalizzazioni che fate per gli emigrati.

E allora propongo ai colleghi della maggioranza di rivedere anche gli emendamenti per

questo articolo 27. Faremmo torto a noi stessi se, in virtù della logica che abbiamo seguito, in virtù delle osservazioni severe quanto volente, ma giuste, che abbiamo sollevato, ecco, noi faremmo torto a noi stessi se dicessimo "no, non passano quelli e non devono passare neanche gli altri". Noi invece diciamo sì, perché hanno ragione, in virtù di una logica sbagliata, anche questi dell'ente demaniale di essere regionalizzati. Così è, così sia.

(Interruzione dell'onorevole Puddu).

No, è sbagliata la 51, ma siccome la 51 esiste ed è una legge, si deve operare in virtù di quella legge.

Noi dovremmo dire no, no, no; potremmo dirlo se e quando, organizzando diversamente la Regione sarda, noi potremmo avere la fortuna di sedere nei banchi della Giunta e di correggere le storture che da trentacinque anni ormai in Sardegna si sono verificate, legislatura dopo legislatura; così come all'interno di ogni legislatura si sono verificate di tornata in tornata, di anno in anno, di discussione di legge in discussioni di legge, financo negli emendamenti, perché non c'è accordo, signor Presidente, non c'è accordo, onorevole Catte, non c'è accordo neanche nell'ambito dello stesso partito per gli emendamenti che si stanno presentando.

MULEDDA (P.C.I.). L'onorevole Catte è d'accordo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E' d'accordo l'onorevole Catte? Però se l'onorevole Catte, mi consenta, per sua dignità non è d'accordo, deve trarne le conseguenze, proprio su questa legge. Si deve dimettere! Perché che discorso è, onorevole Catte, quello di dire: "Io non sono d'accordo in questo", di dire che questa legge è una porcheria, di dire che ormai, come stiamo facendo notare noi, non è una legge propria per il corpo forestale ma è diventata un mercinomio, è diventata un mercato, vi stanno intrupando tutti, ecco, perché deve tenere conto delle esigenze non strumentali del corpo forestale, delle esigenze non istituzionali del corpo forestale, del-

le esigenze che nulla hanno a che fare con i principi informativi del corpo forestale, deve tenere conto di queste esigenze per cui fa anche lei, assessore Catte, in senso politico, le porcherie; ecco, dicevo, che senso ha dire tutto questo, senza trarne le dovute conseguenze? Se non è d'accordo con il suo Io, con la sua propria coscienza, tragga le conseguenze e farà una migliore figura nei confronti non solo dei forestali, del Consiglio regionale, ma anche nei confronti del suo elettorato. Se tanto è, tanto deve fare; se invece tanto non fa, assessore Catte, evidentemente è prevalente l'interesse del vincolo della categoria, cioè della Giunta.

Allora il discorso si pone in termini politici e le nostre sono osservazioni che colpiscono nel cuore di una logica sbagliata, che non può continuare, perché noi saremo qui ad inchiodarvi volta per volta alle vostre responsabilità, anche ai fini delle elezioni. Sono osservazioni sbagliate? Benissimo, allora ci si spieghi per favore il subbuglio continuo, il tormento continuo, la richiesta continua di sospensioni per verificare gli emendamenti che soltanto un attimo prima sono stati presentati dagli stessi consiglieri regionali di parte socialista, di parte democristiana, di parte repubblicana. Ci si spieghi: perché un attimo dopo la propria coscienza è tormentata? Macché! Allora forse l'intelligenza manca, le meningi dei deputati regionali non funzionano più da un momento all'altro? Questo è il discorso di fondo! Avete già presentato ben 34 emendamenti, ne stanno arrivando a pioggia, continuamente, per sciogliere tutti i nodi di una legge che è stata stravolta.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Gli emendamenti non sono della Giunta.

BARRANU (P.C.I.). Sono 47, in realtà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Quarantasette? Mi correggo, evidentemente sono arrivati adesso.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). No, sono arrivati quando non c'eri.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Il discorso è della contraddizione continua, e non solo per questa legge, una per tutte le leggi che avete varato in questa legislatura e in quelle precedenti, e per quelle che varerete, perché avete una sola finalità — e questo non vi fa onore —, perché avete di mira gli appuntamenti elettorali per un popolo sardo che non solo è stato tradito da queste istituzioni, ma è stato tradito dagli stessi eletti, che erano stati indicati per fare cose migliori per la Sardegna, e la Sardegna ormai sta andando a fondo, checché se ne dica, nonostante i pateracchi dei ministri di turno per tamponare le miniere, per tamponare questo o quell'altro.

Il discorso di fondo è che questa legge è l'ennesima dimostrazione, e questo articolo 27 lo dimostra molto più marcatamente, è l'ennesima dimostrazione dello sfacelo, del disorientamento, del disordine che hanno i legislatori di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CATTE (P.R.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 27, la Giunta si rimette all'Aula, mentre non accoglie l'emendamento numero 33, pur rendendosi conto dello spirito con cui è stato presentato, perché esso rischia di porsi come una soluzione iniqua per il personale che si trova in posizioni analoghe.

CASTELLACCIO (P.S.I.). Io vorrei fare una dichiarazione che forse è pregiudiziale all'intervento dell'Assessore: a nome dei colleghi Demartis e Pili ho l'incarico di chiedere il ritiro dell'emendamento numero 33.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io devo far presente, per la regolarità dei lavori, che a ritirare l'emendamento deve essere uno dei firmatari.

DEMARTIS (D.C.). L'emendamento numero 33 è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento n. 33 è dunque ritirato. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Chiedo scusa, ma è stato presentato proprio in questo istante un altro emendamento... Il primo firmatario, l'onorevole Saba, se può si avvicini al banco della Presidenza per chiarire se l'emendamento è all'articolo 27/bis...

SABA BENITO (D.C.). E' un nuovo articolo, il 27 A bis...

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 20, riprende alle ore 13 e 28).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. L'onorevole Berlinguer chiede di parlare. Su che cosa?

BERLINGUER (P.C.I.). Sull'ordine dei lavori, per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer ha facoltà di parlare.

BERLINGUER (P.C.I.). Per porre a lei, in termini interrogativi, un quesito che ci siamo posti come gruppo, solo in termini squisitamente tecnici, ignorando la portata ed il contenuto dell'emendamento, di corrente dorotea, che è stato presentato poco fa.

Vorrei chiedere se sia possibile, essendo già in corso di votazione, se non vado errato, presentare emendamenti su un argomento sul quale si era già pronunciata la Giunta, era stato ritirato un emendamento e si andava a votare l'altro rimasto in piedi. Noi riteniamo, lo poniamo

VIII LEGISLATURA

CCCXLIX SEDUTA

16 FEBBRAIO 1984

a lei in termini interrogativi, che questo non sia proceduralmente corretto.

SABA BENITO (D.C.). E' un emendamento all'articolo che viene adesso...

BERLINGUER (P.C.I.). E se, non essendo percepibile — altro interrogativo — la natura e il legame dell'emendamento, a quale norma o parte della legge faccia riferimento, se sia accoglibile dalla Presidenza un emendamento presentato in questi termini o se debba essere rispedito al presentatore, perché non si può intuire quale sia la natura ed il legame con il testo della legge.

PRESIDENTE. Intanto vorrei precisare che l'articolo 27 è stato già approvato. La perplessità che è insorta nella Presidenza derivava dal fatto che l'emendamento era un emendamento all'articolo 27 *A bis*: essendo l'articolo 27 già approvato, ovviamente sussistevano dei problemi. L'onorevole Saba ha successivamente corretto, durante l'interruzione, l'emendamento stesso. L'emendamento pertanto è un emendamento all'articolo 27 *bis*, che è l'articolo sul quale noi ora passeremo a discutere. Una precisazione: all'articolo 27 non è stato presentato alcun emendamento dall'onorevole Saba.

BERLINGUER (P.C.I.). Mi perdoni, Presidente. Se è un emendamento all'articolo 27 *A bis*, è immediatamente successivo all'articolo 27, quindi non può essere un emendamento all'articolo 27 *bis*, ma è al 27, perché si frappone tra il 27 ed il 27 *bis*. Mettiamoci la sigla che vogliamo, ma è chiaramente un emendamento che doveva andare fra il 27 e il 27 *bis*. In questi termini mi pare sia evidente la sua inaccettabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, su che cosa chiede la parola?

SABA BENITO (D.C.). Sul richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Berlinguer.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saba.

SABA BENITO (D.C.). Io ho presentato un emendamento istitutivo di un nuovo articolo. Siccome non sono un tecnico delle denominazioni, non so come si dovesse chiamare esattamente; tra l'altro, è un articolo scritto dai funzionari per precisare la portata delle norme. Mi hanno detto: "Come lo chiamiamo? *bis*, *bis-bis*, *A/bis*, *bis/A*, eccetera?". Dopodiché mi hanno detto: "Ci scriva *A/bis*". Io l'ho portato alla Presidenza in tempi non sospetti, perché non si riferiva all'articolo che era in discussione; ho detto chiaramente che era un nuovo articolo, poi chiamatelo come volete, però deve stare tra la norma già approvata e l'altra nella stesura definitiva di coordinamento. In sede procedurale, siccome l'altro era già in votazione, ovviamente viene attaccato all'articolo seguente.

Io credo che il regolamento debba rispettare la volontà dei proponenti, i quali vogliono introdurre una norma; dicano gli uffici come si deve chiamare, perché io con questi *A/bis*, *bis-bis*, o *bis/A* non ci capisco più niente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentite anche le motivazioni dell'onorevole Saba, l'emendamento per certi versi è di carattere tecnico, e allora si apre un problema. Io non so se esistano molti precedenti, la Presidenza si riserva di valutare alla luce dei precedenti; debbo però precisare che l'articolo 27 era stato già votato nel momento di presentazione dell'emendamento, per cui si apre un problema tecnico dovendo, secondo l'illustrazione che ha fatto lo stesso collega Saba, questo emendamento istituisce un articolo che va subito dopo l'art. 27 e immediatamente prima dell'articolo 27 *bis*. Se fosse stato presentato prima della votazione dell'art. 27, non si ponevano dei problemi. Si apre quindi un problema che, a mio giudizio, ma la Presidenza si riserva di valutarlo, è di natura tecnica, che vedremo di risolvere anche alla luce dei precedenti; per cui, lasciando in piedi questa riserva...

SABA BENITO (D.C.). Presidente, chiedo scusa. Se ci sono difficoltà, io lo ripresento: di-

temi voi il numero con cui lo devo presentare. Lo vogliamo aggiungere al 27 bis? Lo aggiungo al 27 bis. Io non voglio complicare le cose, però è una materia nuova che riguarda ovviamente anche la materia già approvata. Se non piace A/bis o bis-bis o altro, mi si dia un numero. Io lo chiamo articolo "x", poi in sede di coordinamento gli diamo un numero, però non mi sembra che ad un certo punto...

PRESIDENTE. Onorevole Saba, se lei non mi avesse interrotto, io non avevo ancora terminato la mia esposizione. Quindi: l'articolo 27 è votato; l'articolo 27 bis è l'articolo sul quale stiamo per entrare in discussione. Io volevo comunicare all'onorevole Saba e ai presentatori che è sufficiente, volendo insistere sulla sostanza dell'emendamento, è sufficiente modificare il testo, laddove si dice "le disposizioni di cui all'articolo precedente..." E' sufficiente modificare questa dizione, per cui la posizione in cui collocare questo emendamento può anche essere variata. In una certa maniera, non esisterebbero più problemi tecnici. E allora, fatto questo chiarimento, passiamo all'art. 27 bis. All'articolo 27 bis è stato presentato un emendamento, il numero 8. Si dia lettura dell'articolo e dell'emendamento.

MURA, Segretario:

Art. 27 bis

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14, il personale indicato alle lette-

re b), b/bis), b/ter), d) ed e) del primo comma dell'articolo 27 cessa dall'appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.

In attesa di tale provvedimento il predetto personale usufruisce ugualmente di indennità pari a quelle stabilite dal precedente articolo 13.

Nella predetta ipotesi, a detto personale si applica la disciplina prevista dall'articolo 38 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51. Tuttavia il personale indicato alle lettere b/bis), b/ter), d) ed e), del primo comma dell'articolo 27 ove occupato in servizio di campagna conserva il diritto alla indennità per servizio di campagna di cui al secondo comma dell'articolo 13.

Emendamento soppressivo parziale Cattedre - Pigliaru - Casula.

"All'articolo 27 bis è soppresso il terzo comma". (8)

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 38.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Pier Franco Princivalle

Risposta scritta a interrogazioni.

Risposta scritta dell'Assessore alla difesa dell'ambiente all'interrogazione del consigliere regionale Demartis in merito ai sopralluoghi del N.A.S. nei Comuni della Sardegna per accertare irregolarità nelle pubbliche discariche. (746)

L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita al Sindaco, inizialmente in forma generica dal T.U. delle LL.SS., approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, come igiene del suolo e dell'abitato, è stata successivamente ripresa in forma specifica dalla L. 20/3/1941, n. 366 nella quale è chiaramente indicato che il servizio compete ai Comuni i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa.

Anche la recente normativa che regola la materia (DPR 915/82) indica i Comuni quali Enti cui compete obbligatoriamente, con diritto di privativa, l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani che potranno esercitare o direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate.

Ai Comuni inoltre è demandata la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani mediante norme che tra l'altro assicurino la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di smaltimento.

Il succitato decreto, nel dettare norme per una corretta gestione dei rifiuti solidi, ivi compresi gli obblighi ed i divieti ai quali utenti ed enti o imprese che lavorano nel settore debbono sottostare, specifica l'entità delle sanzioni, amministrative e penali, da comminare a chiunque contravvenga alle norme contenute nello stesso.

Il N.A.S., quale organismo preposto alla vigilanza ed al controllo di fatti che comunque hanno attinenza con la sanità pubblica, può autonomamente svolgere l'attività ispettiva per i problemi attinenti ai rifiuti solidi in quanto ricadente nei propri compiti d'istituto. Nel caso specifico, si vuole comunque segnalare che questo Assessorato non ha sollecitato l'intervento del Comando N.A.S. né peraltro era a conoscenza, fino ad ora, che si stessero effettuando le verifiche di cui si parla nel testo dell'interrogazione.

Per quel che riguarda inoltre il riferimento ad un piano per i rifiuti solidi, si ricorda che già dal 1981 questo Assessorato, sul quale ricade la competenza in materia di tutela del suolo dagli inquinamenti (art. 14 della L.R. 7/1/77, n. 1), ha predisposto il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi nel quale è previsto il riassetto globale dei servizi dei rifiuti solidi su scala regionale.

Il Piano per il momento ha solo una parziale copertura finanziaria con i fondi CASMEZ messi a disposizione per questo tipo di interventi nell'ambito del più vasto programma di eradicazione della peste suina africana.

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta.**

Interrogazione Medda, con richiesta di risposta scritta, sul pagamento delle mensilità maturate a favore degli insegnanti di varie discipline.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore regionale della pubblica istruzione per sapere se non ritenga opportuno e giusto intervenire

presso l'omonimo Ministero al fine di rimuovere gli ostacoli che sinora hanno impedito il pagamento delle mensilità maturate a favore degli insegnanti di varie discipline abilitati ai sensi dell'articolo 70 della legge n. 270 del 1982.

Si chiede, ancora, di intervenire presso il Provveditorato agli studi di Cagliari perché sia rilasciato ai richiedenti il certificato di abilitazione giacché i predetti insegnanti, in mancanza di tale titolo, non possono far valere i diritti acquisiti e si vedrebbero scavalcati in graduatoria da altri colleghi provenienti dalle varie regioni d'Italia e quindi privi del posto di lavoro. (765)